

NOVITA' TRANSIZIONE 4.0

Abrogazione del credito di imposta per beni immateriali 4.0

Viene abrogato con decorrenza dall'anno 2025 il credito di imposta per beni immateriali 4.0; a seguito della modifica il bonus può essere fruito limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024 ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 risulti accettato il relativo ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Limite di spesa per il credito di imposta per beni materiali 4.0

Per il credito di imposta beni strumentali materiali 4.0 viene fissato un limite massimo di spesa di 2,2mld di euro per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 risulti accettato il relativo dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'impresa dovrà trasmettere telematicamente al MIMIT una comunicazione, sulla base del modello introdotto dal decreto direttoriale del 24 aprile 2024 in attuazione all'art. 6 del decreto-legge n. 39/2024, relativa all'ammontare delle spese sostenute ed il relativo credito d'imposta.

SI PRECISA CHE, con apposito decreto direttoriale del MIMIT saranno apportate le necessarie modifiche al decreto succitato, anche per quanto riguarda contenuto, modalità e termini di invio delle nuove comunicazioni.

Al raggiungimento del limite di spesa previsto, il MIMIT ne darà immediata comunicazione al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

Al raggiungimento del limite di risorse disponibili non sarà possibile utilizzare il credito d'imposta.

Viene espressamente previsto che il limite di spesa introdotto dalla Legge di Bilancio **non opera** in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge di Bilancio 2025 (31 dicembre 2024, *ndr.*) risulti accettato l'ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

NOVITA' TRANSIZIONE 5.0

Aliquota unica per investimenti fino a 10 milioni di euro

Con la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 vengono accorpati i primi due scaglioni di investimento, quello fino a 2,5mln e quello oltre i 2,5mln e fino a 10mln di euro, assegnando al nuovo scaglione di importo l'aliquota di credito prevista in precedenza per il primo scaglione d'importo di investimento

Alla luce di quanto introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, il Credito di Imposta Transizione 5.0 è riconosciuto nelle seguenti misure:

IMPORTO INVESTIMENTO	RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI		
	non inferiore al 3% della struttura produttiva	non inferiore al 6% della struttura produttiva	non inferiore al 10% della struttura produttiva
	non inferiore al 5% del processo produttivo	non inferiore al 10% del processo produttivo	non inferiore al 15% del processo produttivo
Fino a 10 milioni di euro	35%	40%	45%
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro	5%	10%	15%

Regole di cumulo

Viene eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta ZES Unica Mezzogiorno e con altri incentivi finanziati da fondi europei.

Con la modifica introdotta, il credito di imposta è oggi cumulabile:

- con il credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno ed il credito di imposta ZES Agricoltura;
- con il credito di imposta Zona Logistica Semplificata (ZLS);
- con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Il cumulo, quindi, richiederà il rispetto del divieto del doppio finanziamento.

- con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Resta confermata la non cumulabilità con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali materiali e immateriali 4.0.

Semplificazioni delle procedure di calcolo dei consumi energetici

Vengono semplificate le procedure di calcolo dei consumi energetici, prevedendo che:

- a. è presunto il raggiungimento della riduzione minima dei consumi energetici richiesta per accedere al credito di imposta (pari almeno al 3% a livello di unità produttiva oppure al 5% a livello di processo produttivo interessato dall'investimento, *ndr.*) nel caso di investimenti in beni materiali 4.0 caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica **verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi** alla data di presentazione della comunicazione di accesso al credito di imposta.
- b. le società di locazione operativa possono verificare il risparmio energetico conseguito rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario.

Investimenti in beni strumentali per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo

La Legge di Bilancio 2025 introduce una importante modifica alla maggiorazione prevista per gli investimenti in impianti fotovoltaici.

Nella versione iniziale del Piano Transizione 5.0 la maggiorazione della base di calcolo del credito di imposta era prevista solo nel caso di acquisto di moduli fotovoltaici, prodotti negli Stati UE, con efficienza almeno pari a 23,5% e a 24%, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto-legge 181/2023.

Con la modifica viene prevista una maggiorazione anche per moduli fotovoltaici con efficienza almeno pari a 21,5% di cui alla lettera a) dell'art. 12 del decreto-legge 181/2023.

Alla luce della modifica introdotta, le maggiorazioni per gli impianti fotovoltaici, i cui moduli sono prodotti negli Stati UE, sono così aumentate e rimodulate:

- **130%** del loro costo in presenza di **efficienza minima pari al 21,5%** [lett. a), art. 12, decreto-legge 181/2023];
- **140%** del loro costo in presenza di **efficienza minima pari al 23,5%** [lett. b), art. 12, decreto-legge 181/2023];
- **150%** del loro costo in presenza di **efficienza minima pari al 24%** [lett. c), art. 12, decreto-legge 181/2023].